



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Parere n.93 del 26/11/2014

PREC 102/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Onlicom S.r.l. – Progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema di videosorveglianza del Comune di Minervino Murge, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare - Importo a base di gara € 242.922,36,32 S.A.: Comune di Minervino Murge.

Requisiti di partecipazione – requisiti di qualificazione – attestazione SOA – richiesta del possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria OS30 anziché nella OS19 – Legittimità per le caratteristiche tecnico-operative del sistema di videosorveglianza.

È legittima la richiesta di una qualificazione SOA nella categoria OS30, anziché OS19, per la progettazione e realizzazione di un sistema di videosorveglianza come quello oggetto della gara in ragione delle caratteristiche tecnico-operative dell’impianto oggetto del contratto.

Art. 40 del d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 1 aprile 2014 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe con la quale la società Onlicom S.r.l., con riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del contratto di “*Progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema di videosorveglianza del Comune di Minervino Murge, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare*”, indetta dal Comune di Minervino Murge, ha chiesto un parere in merito alla legittimità della clausola della *lex specialis*, che richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione del contratto, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS 30.

In particolare, l’istante ritiene che per la tipologia di prestazioni oggetto del contratto, la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere quale requisito di qualificazione l’attestazione SOA nella categoria OS19.

L’impresa Onlicom e il Comune di Minervino Murge sono stati formalmente avvisati dell’istruttoria con nota del 23 aprile 2014 ed hanno partecipato al procedimento.

Nel dettaglio, la stazione appaltante ha rappresentato che l'intervento è volto alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio del Comune di Minervino Murge, con installazione, presso la sede del Comune, di una centrale di gestione, visualizzazione e registrazione 24h/24h delle immagini delle telecamere installate nel territorio, l'ubicazione all'interno del Comando della Polizia municipale di due sale, una per gli apparati e l'altra per il controllo, e l'allestimento di una stanza con monitor panoramici attraverso cui sarà possibile la visualizzazione simultanea delle telecamere su una serie di finestre multiple. Il sistema di videosorveglianza, è stato altresì precisato, si compone, oltre che degli impianti di trasmissione dati/immagini in senso stretto, anche delle necessarie componenti di alimentazione energetica del sistema. In ragione di tali specifiche caratteristiche, la stazione appaltante ha ritenuto necessario richiedere ai concorrenti una qualificazione tale da garantire non solo la competenza nell'attività di progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione dati in senso stretto, ma anche la capacità di progettazione e realizzazione di impianti di alimentazione energetica sia in senso attivo (alimentazione elettrica) che in senso passivo (utilizzo di energie alternative), prescrivendo, conseguentemente, il necessario possesso della qualificazione SOA nella categoria OS30. Infine, il Comune ha evidenziato che il requisito in questione non ha in ogni caso impedito all'odierno istante di partecipare alla gara, avendo quest'ultimo optato per una partecipazione in raggruppamento temporaneo con un'altra impresa.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta all'attenzione dell'Autorità presuppone una valutazione in ordine alla correttezza della scelta della stazione appaltante di richiedere una qualificazione SOA nella categoria OS 30 anziché nella OS 19 per l'esecuzione del contratto in oggetto.

Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire quanto sancito dall'Autorità in ordine alla individuazione delle categorie di qualificazione dei lavori nei bandi di gara: in ragione delle disposizioni di cui agli articoli 108 e seguenti del d.p.r. n. 207/2010, spetta al progettista individuare le categorie di qualificazione dei lavori, attraverso l'abbinamento dell'insieme delle lavorazioni previste nel progetto e del relativo importo alle categorie indicate nell'allegato A del menzionato regolamento.

Dunque, è nel bando che deve essere indicato l'importo complessivo del lavoro, la relativa categoria, generale o specialistica, con definizione anche della natura prevalente e/o scorporabile. In linea con il criterio indicato dall'Autorità nel bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014, per individuare le categorie di qualificazione, la stazione appaltante deve, in sede di progettazione, suddividere tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in sottogruppi di lavorazioni, ognuno dei quali (di importo superiore al 10% all'importo complessivo o comunque di importo superiore a 150.000 euro) deve costituire un lavoro autonomo, riconducibile ad uno dei lavori individuati nelle declaratorie di cui all'allegato A del d.p.r. n. 207/2010.

Inoltre, la stazione appaltante, proprio in ragione della natura del contratto, della tipologia di prestazione richiesta, nonché del relativo importo, definisce nella *lex specialis* requisiti di partecipazione dei concorrenti: requisiti che non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. Il possesso di tali requisiti deve sussistere per tutta la durata della procedura, dal momento della presentazione dell'offerta fino al momento della stipula e perdurare per l'intero periodo di esecuzione contrattuale (*cf. sul punto, fra*

tutti, AVCP, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “Bando- Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”)

Tanto premesso in via generale, occorre considerare, con specifico riferimento alla gara in questione, le caratteristiche proprie delle due categorie specialistiche OS19 e OS30. In particolare, la stazione appaltante, come rappresentato in fatto, ha richiesto la qualificazione nella categoria OS30, mentre l'istante ritiene che la declatoria corretta sia quella relativa alla OS 19.

Secondo l'allegato A del d.P.R. 207/2010 rientrano nella categoria specialistica OS19 - rubricata “*Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati*” - la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione; mentre rientrano nella categoria specialistica OS30 - rubricata “*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*” - la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

Secondo quanto rappresentato dal Comune, i lavori in questione non richiedono unicamente la realizzazione di un impianto di trasmissione dati in senso stretto (riconducibile alla categoria OS19), bensì la realizzazione di un impianto che tenga conto, oltre che della trasmissione dati, anche della non secondaria necessità di alimentare elettricamente l'impianto medesimo attraverso soluzioni energetiche attive e/o passive (riconducibile alla categoria OS30).

A supporto di ciò, la stazione appaltante evidenzia, da un lato, che gli apparati che costituiscono il complesso sistema di vigilanza rappresentano una estensione tecnologica del potere di vigilanza attribuito agli organi di polizia, dall'altro, che il sistema è stato interpretato come impianto a servizio della sala apparati e controlli della polizia municipale, luogo deputato al controllo del territorio, alla prevenzione dei fenomeni delittuosi e alla protezione degli individui e, dall'altro ancora, che esso è caratterizzato altresì dal non consentire una pluralità di accessi, in quanto l'unico fornitore in termini funzionali è rappresentato dall'organo di vigilanza comunale.

Per tali ragioni, il Comune ha ritenuto inquadrabili i lavori e la progettazione del sistema di videosorveglianza nella categoria OS30 e non nella OS19.

Sulla base di tali argomentazioni ed in considerazione della documentazione in atti, nonché del principio per cui la richiesta dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di un contratto deve trovare una propria giustificazione nelle specifiche caratteristiche del contratto da eseguire, si ritiene che la richiesta di una qualificazione nella categoria OS30, nella gara in questione, possa trovare motivazione proprio nelle caratteristiche tecnico-operative dell'impianto oggetto del contratto.

Ciò anche in linea con quanto sostenuto dall'Autorità nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002; in tale atto, infatti, è stata precisata, proprio con riferimento a tali due categorie, la OS19 e la OS30, la differenza tra esse sussistente: mentre la categoria OS30 si riferisce ad impianti interni, ovvero impianti che sia dal punto di vista funzionale sia da quello della localizzazione

riguardano ambienti operativamente tra loro collegati e nel loro insieme circoscritti – caratteristiche che sembrerebbero rinvenibili nell’impianto oggetto dalla presente controversia – la categoria OS19 fa riferimento ad impianti con connotazioni pubbliche e quindi ad impianti, dislocati sul territorio, con una pluralità di accessi.

Inoltre, la richiesta della qualificazione SOA nella categoria OS30, lamentata dall’istante, che invece risulta in possesso della attestazione SOA nella categoria OS19, non appare aver comportato una restrizione della partecipazione alla gara di più offerenti, dal momento che, dall’avviso di aggiudicazione definitiva, risultano aver presentato offerta 13 operatori economici né sembra aver impedito la partecipazione dell’impresa Olicom, avendo la stessa, secondo quanto rappresentato dal Comune nella propria memoria difensiva, partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo con altra impresa.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il requisito di qualificazione SOA di cui alla *lex specialis* nella categoria OS30 sia conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 dicembre 2014

Il Segretario Maria Esposito